

COMUNE DI URZULEI

Provincia di Nuoro



Whistleblowing canale informatico

La legge n.179/2017, modificando l'art. 54-bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, ha introdotto nuove e importanti tutele per i dipendenti pubblici che segnalano eventuali condotte illecite riscontrate nell'ambito della propria attività lavorativa (*whistleblowing*) ed ha obbligato le Pubbliche Amministrazioni ad utilizzare modalità anche informatiche e strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Pertanto, in ottemperanza al citato art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, il Comune di Urzulei ha attivato un canale informatico per la segnalazione da parte dei dipendenti comunali all'indirizzo <http://comunediurzulei.whistleblowing.it> che consente:

- Che la segnalazione venga fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima;
- che la segnalazione venga ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e gestita garantendo la confidenzialità del segnalante;
- che la piattaforma permetta il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e l'RPC per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali;
- che la segnalazione possa essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonymato è garantita in ogni circostanza.

Si rammenta, inoltre, che le segnalazioni possono essere effettuate, in alternativa, tramite un protocollo riservato in grado di garantire la necessaria tutela e riservatezza del pubblico dipendente, direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) all'indirizzo di posta elettronica: whistleblowing@anticorruzione.it

Si precisa che, secondo la nuova disposizione dell'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, così come modificato, il pubblico dipendente che, “*nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione*”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “*condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione*”.

L'adozione di tali misure ritorsive, verrà comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. L'ANAC, in conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

In merito all'applicazione dell'articolo 54-bis “originale”, L'ANAC attraverso le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (determina 28 aprile 2015 n. 6) aveva ribadito che la tutela poteva trovare applicazione soltanto se il dipendente segnalante avesse agito in perfetta “buona fede”.

Inoltre, sempre secondo il disposto dell'art. 54 bis predetto, L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'[articolo 329 del codice di procedura penale](#). Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità

del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Si precisa, altresì che la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli [articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241](#), e successive modificazioni.